



Comune di Guardamiglio

Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRESENZA E
CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO D'APPLICAZIONE

1.1 Il presente regolamento detta norme finalizzate a disciplinare in modo specifico la detenzione dei cani sul territorio comunale di Guardamiglio al fine di tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica, il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio e prevenire gli inconvenienti che un cattivo comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

ART. 2 - DISPOSIZIONE GENERALE

2.1 I cani possono circolare nelle aree pubbliche e/o di uso pubblico o private, ma di uso comune, solo se accompagnati e nel rispetto delle disposizioni elencate nei punti successivi e comunque non in quelle segnalate con divieto.

2.2 I detentori o proprietari dei cani hanno l'obbligo di adottare tutte le precauzioni del caso al fine di evitare la fuga e il libero vagare dei cani di proprietà o comunque detenuti.

ART. 3 - RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

3.1 Sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico o private, ma di uso comune, gli accompagnatori sono tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo corretto smaltimento;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori possibilmente di materiale plastico impermeabile, che devono avere immediatamente disponibili al seguito;
- c) ad avere al seguito il raccoglitore delle deiezioni solide.

3.2 Chiunque viola le disposizioni previste alla lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 oltre all'obbligo di asportare le deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

3.3 Chiunque viola le disposizioni previste all'art. 3.1 lettere b) e c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

3.4 Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART. 4 - MUSERUOLE E GUINZAGLI

4.1 Sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico o private di uso comune, gli accompagnatori sono tenuti:

- a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio;
- b) ad avere i cani, limitatamente a quelli di grossa taglia e delle razze di cui all'ordinanza Ministeriale del 12 dicembre 2006 (di cui all'**Allegato A "Lista delle razze pericolose"**) da tenere a idoneo guinzaglio e muniti di idonea museruola, in ogni caso in cui la presenza di persone e le circostanze lo richiedano, in particolare all'interno di locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblici.

4.2 Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non potrà avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

4.3 I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o di uso comune da una persona in grado di governare l'animale rispetto alla sua mole/forza, quindi in grado di controllarne i gesti istintivi.

Chiunque viola le disposizioni previste all'art. 4.1 lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Chiunque viola le disposizioni previste all'art. 4.1 lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Chiunque violi le disposizioni previste agli artt. 4.2 e 4.3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

ART. 5 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

5.1 E' vietato l'accesso nelle aree verdi destinate a giardini e/o parchi pubblici individuati da apposita segnaletica.

5.2 L'Amministrazione potrà a sua discrezione individuare, con apposito provvedimento, idonee aree dove gli animali possono accedere liberamente.

5.3 Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali al seguito di persone non vedenti o portatori di handicap.

5.4 Chiunque viola la disposizione prevista al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

ART. 6 - TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

6.1 E' fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

6.2 Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa con pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ART. 7 - DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

7.1 E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, di idoneo riparo, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

7.2 I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio sufficiente a contenere l'animale.

7.3 Per i cani di grossa taglia e delle razze di cui all'ordinanza, la rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, con una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

7.4 L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata all'animale, con un minimo di sei metri;

7.5 Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere comodamente il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

7.6 In ogni caso i cani alla catena vanno mantenuti su aree private di uso esclusivo al proprietario dell'animale;

7.7 All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, garantire il controllo dei movimenti dell'animale.

7.8 E' fatto obbligo ai possessori di cani di impedire che gli stessi, con il loro continuo abbaiare, guaire, ululare o latrare, siano di disturbo al vicinato (vedi art. 659 cpc Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

Chiunque viola le disposizioni previste agli artt. 7.1, 7.5, 7.7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Chiunque viola le disposizioni previste agli artt. 7.2, 7.3, 7.4 e 7.6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita e specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 7.8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

In Caso di reiterate violazione della disposizione di cui al comma 7.8, il Sindaco, può ordinare con apposita e specifica ordinanza l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile convenzionato Comunale imputando le spese di mantenimento al proprietario/detentore del cane.

ART. 8 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

8.1 I cani tenuti dal proprietario o da altro accompagnatore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 8.2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Guardamiglio, salvo quelli per cui è previsto il divieto d'accesso dai titolari in osservanza di norme esistenti.

8.2 I proprietari, od accompagnatori a qualsiasi titolo, che conducono i cani negli esercizi pubblici, dovranno usare il guinzaglio, e la museruola qualora prevista ai sensi dell'art. 4, avendo cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

8.3 E' concessa la facoltà ai commercianti di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio ponendo il divieto di accesso tramite adeguata segnalazione posta all'ingresso dell'esercizio con scritte e disegno.

ART. 9 - TUTELE DELL'AGGRESSIVITÀ ESALTATA DEI CANI

9.1 Chiunque posseda o detenga cani appartenenti alle razze, o incroci con queste, individuate con ordinanza Ministeriale del 12/12/2006 (allegato A), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 10 del 13 gennaio 2007, e sue successive modificazioni, integrazioni o proroghe, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi, depositandone copia presso l'ufficio comunale (Ufficio Ecologia);

9.2 E' vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti alle razze di cui al comma 1 del presente articolo, o incroci con queste:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n° 189
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

I divieti di cui al comma 9.2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 9.1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 9.2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'art. 9), il Sindaco dispone, quale sanzione accessoria, l'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato con il comune, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dell'art. 9), il Sindaco dispone, quale sanzione accessoria, l'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato del comune, imputando le spese di mantenimento dell'animale al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando il cane non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

ART. 10 - AGGRESSIVITÀ NON CONTROLLATA

10.1 E' considerato "cane con aggressività non controllata" l'animale che, non provocato, minaccia di ledere o lede l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

10.2 Il Comune di Guardamiglio, il Servizio Veterinario dell'ASL di Lodi e gli altri organi competenti in materia vigilano al fine di individuare la presenza di cani con aggressività non controllata.

10.3 In presenza di denunce di cani morsicatori, vengono individuati i seguenti percorsi mirati:

a) il Servizio Veterinario dell'ASL di Lodi rileva con il proprietario il rischio potenziale del cane. Nel caso di rischio elevato, in cui non è garantita una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone o degli altri animali, comprovato dalla tipologia della situazione in cui è svolta l'aggressione o della gravità delle lesioni provocate, tenuto conto delle caratteristiche del cane e delle modalità di custodia, il Servizio Veterinario propone al Sindaco l'adozione di una ordinanza per stabilire un percorso di recupero dell'animale. Nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'animale di applicare quanto previsto dal provvedimento sindacale, il Sindaco può disporre la confisca del cane e il divieto al proprietario di detenere cani;

b) secondo la gravità del rischio rilevato ed il grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario, tale percorso può prevedere un corso di educazione comportamentale del cane, condotto in stretta collaborazione con il proprietario, e valutazione finale dei risultati da parte del Servizio Veterinario dell'ASL di Lodi; in alternativa, può essere disposto l'allontanamento temporaneo del cane presso una struttura che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata;

c) tutte le spese per le attività di recupero sopradescritte dovranno essere assunte dal proprietario del cane;

ART. 11 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

11.1 Tutta la normativa nazionale e regionale in materia di animali d'affezione, cani gestione dei cani, e nella fattispecie: - L.R. Lombardia n.16 del 20/07/2006 – Codice Penale, Codice Civile, Legge 20 luglio 2004, n.189, e s.m.i., compresa l'ordinanza in allegato.

ART. 12 – VIGILANZA

12.1 Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento il Sindaco, gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale.

ART. 13 – ABROGAZIONI

13.1 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutte le disposizioni adottate con Regolamenti locali e/o con le diverse ordinanze sindacali in materia, incompatibili o che contrastano o che sono riprese con il presente atto.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

14.1 Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.